



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 2473 /170/11/2017 del 1 FEBBRAIO 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 2

Oggetto: Compenso Collegio dei revisori dei conti degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia

Assessorato dell'Istruzione e della
Formazione Professionale
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
Professionale
Servizio allo studio, buono scuola e assistenza
alunni svantaggiati

(rif. nota prot. n. 89889 del 21/12/2017)

1. Con la nota in riferimento viene richiesto un parere in merito alla *"normativa applicabile alla determinazione dei compensi dei componenti dei collegi dei revisori dei conti degli EE.RR.SS.UU della Sicilia"*.

Viene in proposito evidenziato che la normativa ad oggi applicata è quella dettata dalle norme regionali relative ai revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche statali (l.r. 24.02.2000, n. 6) e le relative disposizioni di attuazione.

Viene, altresì, richiamata la legge istitutiva degli EE.RR.SS.UU. che ha dettato specifiche disposizioni per la disciplina del collegio dei revisori dei conti.

"Considerato che i Presidenti degli EE.RR.SS.UU. (...), in relazione alla determinazione del compenso del presidente citano l'art.17 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11 e il relativo D.P. n. 7 del 20 gennaio 2012 (...) si ritiene conseguente che la disciplina da applicare per la determinazione del compenso dei componenti dei revisori dei conti degli EE.RR.SS.UU. sia da ricercare nell'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 88 e nell'art. 17 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11 e relativo D.P. n. 7 del 20 gennaio 2012, nonché nella circolare applicativa n. 6 del 29 febbraio 2012 del Ragioniere Generale"

Infine, codesto Dipartimento, ritenendo l'attuale determinazione del compenso *"frutto di una discutibile equiparazione degli EE.RR.SS.UU. alle Istituzioni Scolastiche"*, è dell'opinione che non può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 3 del citato D.P. n. 7/2012 che non consente una

A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.

A handwritten mark or signature in black ink, located at the bottom right of the page.

modifica in aumento dei compensi in atto corrisposti.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si rileva (come del resto già evidenziato nella richiesta di parere da codesto Dipartimento) che la normativa contenuta nelle citate circolari n. 16 dell'1 dicembre 2006 e n. 17 del 31 maggio 2017 si applica ai collegi dei revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche statali e non risulta chiarito l'utilizzo nei confronti di enti (EE.RR.SS.UU.) istituiti con apposita legge regionale che regola espressamente la loro composizione e la relativa determinazione dei compensi.

Ciò premesso, l'art. 7 della l.r. 25 novembre 2002, n. 20 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia...) recita: "*3. Gli enti, già Opere universitarie, di cui al comma 1, assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominati E.R.S.U.), aggiungendovi l'indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione*".

Il successivo art. 17 (Indennità), nel determinare i compensi degli organi, specifica che "*2. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88*".

In seguito, l'art. 17 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11 (Misure di contenimento della spesa pubblica), ha previsto, nell'originaria formulazione, che "*I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprendente di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo*"¹

I compensi dei collegi dei revisori dei conti degli EE.RR.SS.UU sono stati, pertanto, determinati, prima, con la legge istitutiva degli stessi, attraverso un rinvio alle disposizioni statali, oggi abrogate, e, successivamente, dalle norme di carattere finanziario che hanno dettato un regime generale per tutti gli enti vigilati che usufruiscono di trasferimenti da parte della Regione.

Per altro verso, e con riferimento all'art. 18 della l.r. 3/2016, che ha disciplinato gli organi degli enti regionali, può pervenirsi alla medesima conclusione, poichè rientrando gli EE.RR.SS.UU. tra gli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della stessa legge, ad essi si applica l'art. 59

¹ Con l'art. 6, comma 4, L.R. 11 agosto 2017, n. 16, lo stesso comma è stato modificato come segue: le parole "che usufruiscono" sono sostituite dalle parole "o che usufruiscono"

della l.r. 11 agosto 2017, n. 16, secondo il quale *"1. L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 si interpreta nel senso che a tutti gli organismi esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione la disciplina prevista dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni attuative."*


Per quanto concerne il divieto di incrementare i compensi degli organi, lo stesso non discende dal D.P. 20 gennaio 2012, bensì dal comma 6 dell'art. 17 della l.r. 11/2010, citata, che recita: *"È fatto divieto agli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, di adottare provvedimenti di incremento dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo, ancorché originariamente determinati entro il predetto limite di 50.000 euro per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo"*.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata



Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



D'ORDINE

L'AVVOCATO GENERALE VICARIO

